

Causa T-175/99

UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Settore postale — Servizi di interesse economico generale — Utilizzazione di proventi ricavati da un mercato riservato — Acquisizione di un controllo congiunto su un'impresa presente sul mercato non riservato — Motivazione»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 20 marzo 2002 II-1917

Massime della sentenza

Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Impresa che fruisce di un monopolio legale nel settore postale — Utilizzazione di fondi ricavati da un mercato riservato — Acquisizione del controllo congiunto di un'impresa operante sul mercato non riservato — Compatibilità con l'art. 82 CE — Presupposti
(Art. 82 CE)

L'acquisizione da parte di un'impresa che benefici di un monopolio legale nel settore delle poste di una partecipazione nel capitale di una società che eserciti attività nel settore non protetto della distribuzione di pacchi potrebbe comportare problemi rispetto alle norme comunitarie in materia di concorrenza nel caso in cui i fondi utilizzati dall'impresa detentrici del monopolio fossero il risultato di prezzi eccessivi o discriminatori, ovvero di altre pratiche abusive, imposti da tale impresa sul suo mercato riservato. In presenza di indizi che consentono, in una siffatta situazione, di sospettare l'esistenza di una violazione dell'art. 82 CE, è necessario verificare l'origine dei fondi utilizzati per tale acquisizione, al fine di stabilire se quest'ultima non sia il risultato di un abuso di posizione dominante.

In assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare che i fondi a disposizione dell'impresa detentrici del monopolio, utilizzati ai fini della detta acquisizione, erano il risultato di pratiche abusive da parte di tale impresa sul mercato riservato delle lettere, il solo fatto che essa abbia utilizzato tali fondi per acquisire il controllo congiunto di un'impresa operante sul mercato contiguo aperto alla concorrenza non solleva di per sé alcun problema sotto il profilo delle norme in materia di concorrenza — anche nel caso in cui i fondi in questione provenissero dal mercato riservato — e non può dunque configurare una violazione dell'art. 82 CE, né può determinare l'obbligo per la Commissione di appurare l'origine di tali fondi in relazione all'art. 82 CE.

(v. punti 55, 61)